

le persone degli investiti e dei primi chiamati potevano contrattare sul nesso feudale, come mai può concepirsi che i primi chiamati disponessero del diritto fidecomessario, se questo diritto non fosse a loro acquisito? Questo è stato il mio argomento cui l'onorevole Restelli non ha risposto e che non ha confutato per nulla.

PRESIDENTE. « Art. 3. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati contemplati nell'articolo precedente. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto nè allo Stato, nè ai signori di feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato e i signori di feudi privati e subinfeudanti non potranno esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, sarà esatto quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei la Camera di sospendere la discussione di quest'articolo, e di procedere a quella dell'articolo 6, perchè dipenderà dal voto della Camera su quest'articolo della Commissione il deliberare se l'articolo 4 debba rimanere quale la Commissione l'ha formolato, oppure se debbano ripristinarsi gli articoli nel modo come li ha proposti il Ministero.

Se si discutesse ora l'articolo 4, certamente resterebbe pregiudicata una grave questione, sulla quale il Ministero tiene fermo alla sua proposta, ed è dolente di non potere accettare quella della Commissione.

Credo che la Camera medesima non potrà incontrare alcuna difficoltà a che la discussione dell'articolo 6, aggiunto dalla Commissione, preceda la votazione dell'articolo 4.

MESSEDAGLIA. Però si può continuare la discussione.

BRUNETTI. Io non entro nella questione se la Camera vuole sospendere l'articolo 4, benchè le idee dell'onorevole ministro mi sembrano giuste, perchè l'articolo 4 è in intima connessione coll'articolo 6, che è il

cardine della questione, sul quale il ministro dissente dalla Commissione e dalla mia povera opinione.

Ma essendo una questione gravissima non la possiamo trattare in pochi minuti, poichè solo per me avrò bisogno di una mezz'ora.

PASQUALIGO. Desidero fare osservare alla Camera che scorrendo la relazione del ministro relativa al disegno di legge, si trova la dichiarazione la più esplicita di voler fare in tutto una egual sorte ai signori dei feudi privati, e allo Stato signore dei feudi pubblici.

Sono stati adottati nella relazione parecchi argomenti per i quali il ministro d'allora ha creduto di parificare la condizione degli uni e dell'altro.

Effettivamente poi, quando noi leggiamo lo schema, e di preciso l'articolo quarto, qual è stato proposto dal Ministero, troviamo una qualche differenza fra la condizione fatta ai signori dei feudi privati, e quella fatta allo Stato. Sono differenze, secondo me assai lievi e consisterebbero principalmente in questo, che sarebbe vietato allo Stato di proseguire ogni azione per caducità e riversibilità rispetto ai feudi d'indole sovrana; mentre all'incontro rispetto ai signori di feudi privati, questo divieto non si riscontra.

Un'altra diversità vi sarebbe fra gli uni e gli altri, stando allo schema ministeriale, e questa si riferisce al compenso d'affrancazione che per avventura può essere già stato percepito dalla pubblica amministrazione, e che potrebbe anche essere stato percepito in conseguenza di giudizio d'affrancazione da qualche signore di feudo privato. Sono nello schema ministeriale, su questo punto, alcune disposizioni per lo Stato che non s'incontrano riguardo ai signori privati.

Lo Stato se, emanato già qualche giudizio di affrancazione non ha ancora percepito il relativo compenso, non ha azione a ripeterlo; e se lo ha percepito per intero, niente altro può pretendere, quand'anche le prestazioni, giusta la legge che si propone (caso secondo me impossibile), fossero di maggiore rilievo. Altrettanto non è prescritto nello schema del ministro per i signori privati. Eppure nella relazione ministeriale sono stati adottati, lo ripeto, molti argomenti per provare che deve parificarsi la condizione dei signori privati a quella dello Stato. La Commissione accettando il criterio del ministro su questo punto, credette logico per attuarlo di fondere in uno gli articoli 4 e 6. D'altra parte osservo che non abbiamo più di cinque sentenze di affrancazione passate in giudicato, e che forse non esiste alcuno dei casi sopraccennati. Conseguenza di queste riflessioni sarebbe, secondo me, che non si dovrebbe sospendere la discussione di quest'articolo 4, perchè la parificazione dello Stato e dei signori privati è ammessa dal ministro medesimo.

Non so vedere come dall'ammettere o no l'articolo 6, quale fu formolato dalla Commissione, possano venire differenze per ciò che riguarda alle accennate disposizioni di legge.